

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE – SEZ. LAVORO

RICORSO IN RIASSUNZIONE DEL RICORSO

DI MERITO CON DOMANDA CAUTELARE (EX ART. 700 CPC) IN CORSO DI CAUSA

ISCRITTO AL N. 4273/2021 (E N. 4273-1/2021) RG DEL TRIBUNALE SEZ. LAV. PALERMO

AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

RICORRE IN RIASSUNZIONE

GIORGIANNI ILENIA (GRGLNI89T68F158A, nata a Messina il 28/12/1989, residente in Milazzo, via Palombaro 112), disgiuntamente rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Benvenga (BNVGPP54P24F400P, legalstudiogiusbenv@pec.giuffre.it) e dall'Avv. Silvana Benvenga (BNVSVN56S54F400U, sibenvengagilegalestudio@pec.giuffre.it, fax 0907387836), per procura (all_1) materialmente unita al ricorso che qui si riassume, ossia al ricorso al Tribunale sez. Lavoro di Palermo iscritto al n. 4273/2021 RG, depositato telematicamente il 6/5/2021, elettivamente domiciliata presso i predetti indirizzi PEC dei difensori, che vogliono ricevere notifiche e comunicazioni presso le predette caselle Pec

- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (c.f. 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA (c.f. 80018500829), in persona del Direttore (quale legittimato passivo ex art. 7, co. 2, DPCM 30/09/2020, n. 166);

entrambi, per legge, rappresentati, difesi e domiciliati (in Palermo, via Valerio Villareale 6) dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

- RESISTENTI IN RIASSUNZIONE

A) **La ricorrente** in riassunzione **il 6/5/2021 ha**, contro i resistenti in epigrafe, **proposto** (v. all_0A, nonché v. gli allegati alle pec di notifica appresso indicate), depositandolo telematicamente lo stesso giorno, **ricorso** di **merito** (nell'ambito del quale ha **contestualmente** chiesto provvedimento d'urgenza **ex art. 700 cpc**) **al Tribunale sez. Lavoro di Palermo**, presso cui è stato iscritto al **4273/2021 RG** (il sub procedimento cautelare è stato iscritto al **n. 4273-1/2021 RG**). Il ricorso – **notificato** (con il decreto 17-20/5/2021 di comparizione delle parti per l'udienza cautelare del 11/6/2021) all'Avvocatura distrettuale dello Stato, nonché al Ministero dell'Istruzione e all'USR Sicilia **con pec del 24/5/2021** (v. all_0B1,



0B2, 0B3, 0B4), è stato assegnato al GUL dott. Dante Martino, il quale - con Ordinanza dei 9-19/7/2021 (v. all_0A), comunicata con pec 19/7/2021 della cancelleria (v. all_0A_BIS), ha rilevato d'ufficio l'incompetenza per territorio, ricadendo la sede di servizio della ricorrente nel comune di Campofelice di Roccella e, quindi, ha declinato la competenza per territorio a favore del Tribunale di Termini Imerese, assegnando giorni 60 per la riassunzione della causa davanti a quest'ultimo.

- B) Pertanto, la ricorrente, con il presente atto riassume il predetto ricorso davanti a codesto On. Tribunale del Lavoro di Termini Imerese e, per l'effetto, insiste in tutto quanto in esso esposto, chiesto ed eccepito e, per tuziorismo processuale (oltre che per comodità dell'On. Tribunale), di seguito lo trascrive integralmente :

«FATTO

1. La ricorrente è docente di ruolo di *Flauto* nella scuola secondaria di 1° grado (classe di concorso AG56) per avere superato il concorso ordinario 2018 (DDG 1/2/2018 n. 85: all_8) ed essere stata inserita al 6° posto (con punti 87,6) nella relativa graduatoria di merito della Regione Sicilia approvata con Decreto del Direttore dell'USR-Sicilia del 29/8/2018 n. 19374 (all_3). Ella, quindi, è stata destinataria della proposta di assunzione dell'USR-Sicilia n. 14920 del 28/08/2018 ed assegnata, nella provincia di Palermo, alla scuola media di 1° grado (PAMM81001D) Giovanbattista Cinà di Campofelice di Roccella (Ist. Compr. Campofelice/Collesano PAIC8100C), ove è stata avviata al percorso FIT nell'AS 2018/2019 (divenuto in corso d'opera anno di prova), superato il quale (come da decreto del Dirigente Scolastico del 3/7/2019 n. 2831) è stata assunta in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato del 9/10/2019 n. NA00000000145855Z1000001 (all_4) a decorrere dall'AS 2019/2020. La ricorrente nella predetta scuola presta tutt'ora servizio.
2. La deducente, in esito al predetto concorso 2018, è stata illegittimamente ed ingiustamente assegnata alla provincia di Palermo ed all'anzidetta scuola media di Campofelice di Roccella, in quanto ella avrebbe dovuto essere assegnata alla provincia di Messina e precisamente alla scuola media di 1° grado (MEMM813017) "L. Sanzo" di Capizzi (inserita nell'Ist. Compr. Capizzi/Cesarò MEIC813006), in cui la stessa era titolare (quale docente di *Flauto* AG56) in forza di contratto a tempo indeterminato del 12/9/2017 n. NA00000000145855Z4000001 (all_5), sia pure sottoposto a riserva/condizione dell'esito del giudizio amministrativo n. 10627/2015 RG TAR Lazio, adito dalla stessa per l'annullamento (previa sospensione dell'efficacia) del Decreto n. 325 del 3/6/2015 (disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del



personale docente ed educativo) nella parte in cui non consente l'integrazione delle GAE mediante l'inserimento in IV fascia già costituita, in coda alla III delle stesse valide per l'AS 2015/2016. Infatti, la ricorrente è stata assunta nella provincia di Messina e nella predetta scuola di Capizzi in forza del decreto cautelare 22/9/2016 del Presidente della sezione 3-bis del TAR Lazio n. 5746/2016 RGProvv.Caut. (RG n. 10627/2015: da all_6a ad all_6_e).

3. Naturalmente la riserva/condizione dell'esito del predetto giudizio amministrativo – di cui nessuno non può sapere come finirà - ha “costretto” la ricorrente a “prudentemente” partecipare al concorso 2018, che ha superato venendo assegnata all'attuale sede di servizio in Campofelice di Roccella. Ella, inoltre, altrettanto “prudentemente” ha atteso di superare il periodo FIT, divenuto in corso d'opera da triennale ad annuale e, quindi, anno di prova (per effetto delle modifiche apportate all'art. 17 D.Lgs n. 59/2017 dalla L. n. 145/2018, Legge di Bilancio 2019), così consolidando la posizione di docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato, prima di adire la giustizia di codesto On. Tribunale.
4. Allorché la ricorrente – dopo l'approvazione della graduatoria del detto concorso 2018 – è stata, nel giorno 31/8/2018, convocata dall'USR Sicilia per l'immissione in ruolo (c.d. accettazione della proposta), ella in detta occasione ha richiesto ai funzionari dell'USR Sicilia (come proveranno i testimoni) l'assegnazione alla scuola media *L. Sanzo* di Capizzi, ove era titolare (sia pure con riserva dell'esito del detto giudizio amministrativo), esprimendo in tal senso la propria scelta, come era ed è suo diritto: infatti, detta cattedra diveniva l'unica cattedra libera in provincia di Messina proprio in conseguenza e nell'esatto momento dell'accettazione della proposta di immissione in ruolo in esito al concorso 2018.
5. La ricorrente prudentemente aveva fatto precedere detta legittima richiesta di scelta/assegnazione della sede di prima nomina con atto scritto del proprio difensore dell'epoca. Infatti, in detta occasione, ella (come proveranno i testi) esibì la mail (all_7) del giorno prima, 30/8/2018, dall'Avv. Santi Delia inviata all'USR Sicilia (che pertanto già la conosceva), con cui detto Ufficio veniva invitato ad assegnare la sede di Capizzi, in quanto, nell'esatto momento della chiamata – secondo l'ordine della graduatoria –, l'accettazione del nuovo ruolo (concorso 2018) da parte della ricorrente implicava l'automatica liberazione di detta cattedra (assegnata alla stessa nel 2017 attingendo dalle GAE, sia pure in forza di provvedimento cautelare del TAR Lazio), rendendola così disponibile alla scelta della stessa ricorrente per effetto della consequenziale rinuncia implicita oppure per effetto della cancellazione dalle GAE (disposta dall'art. 12, co. 3, del cit. bando DDG n. 85/2018, che riproduce la disposizione dell'art. 17, co. 5, ult. per., D.lgs n.



59/2017, successivamente abrogata dalla L. 30/12/2018, n. 145, Legge di Bilancio 2019).

6. L'USR rimase sordo alla legittima richiesta di scelta e di assegnazione della ricorrente, pretestuosamente contestando che la cattedra di Capizzi risultava occupata (l'organico di diritto, infatti, è stato pubblicato l'12/6/2018: all_9), maliziosamente non tenendo conto che l'occupante era la stessa avente diritto. L'USR, viceversa, ha soddisfatto analoga richiesta di altro candidato di altra classe di concorso (AK56- sassofono) assegnato a scuola della provincia di Agrigento in cui era già titolare, pretestuosamente adducendo che in detta provincia risultavano liberi altri posti in organico.
7. Dal 1/9/2018 a tutt'oggi la cattedra di *Flauto* AG56 presso la scuola media di Capizzi in provincia di Messina risulta vacante e disponibile, tant'è che la stessa viene assegnata a supplenza annuale da quella data fino ad oggi. Infatti, gli organici di diritto per gli AS 2019/2020 (all_10) e 2020/2021 (all_11) riportano la cattedra come vacante, libera e disponibile.
8. Alla ricorrente sono già derivati e continuano derivano notevoli danni (sia patrimoniali che non) dalla lesione del suo diritto alla scelta della sede e dal diritto all'assegnazione di quella di Capizzi.

DIRITTO

9. Nell'ambito di quello che un tempo veniva chiamato "*pubblico impiego*", soltanto in alcuni ordinamenti di personale statale (docente della scuola e magistrati ordinari, il cui rapporto di lavoro è rimasto però di natura pubblica) - già prima della privatizzazione del rapporto di lavoro - era stato consacrato in specifica norma di legge il diritto dei vincitori di concorso all'assegnazione della sede di prima nomina sulla base della scelta dell'avente diritto secondo l'ordine di graduatoria. La particolarità era stata sottolineata da illustre Autore, *Pietro Virga*, nella sua classica opera su *Il pubblico impiego*, III ed., Giuffrè, Milano 1991, pag. 297, pag. 624.
10. Infatti, per il personale docente l'**art. 436** (*Nomina ed assegnazione della sede*) **D.Lgs 16/4/1994, n. 297** (T.U. istruzione), al 1° comma, dispone: «*Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 e 470, comma 1. **L'assegnazione della sede è disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive***». A chiaro testo non



fare oscura glossa.

11. Il 31/8/2018, la ricorrente, all'atto della convocazione per l'accettazione della proposta di immissione in ruolo – ribadendo il contenuto della mail del giorno prima, 30/8/2018, dell'Avv. Santi Delia -, ha chiesto di scegliere la scuola media *L. Sanzo* di Capizzi in provincia di Messina, da lei stessa occupata, ma che diveniva libera e disponibile per la nuova assegnazione nell'esatto momento della scelta secondo l'ordine della graduatoria. Le circostanze (espressione della scelta ed esibizione della mail) saranno confermate dai testimoni. L'accettazione della proposta di immissione in ruolo in esito al concorso 2018, infatti, da un lato, implica la rinuncia alla precedente immissione in ruolo del 2017, e, dall'altro, libera il posto a favore della stessa titolare per la nuova immissione in ruolo sullo stesso.
12. D'altra parte, i collocati in posizione peggiore (dal 1° al 5° posto) non potevano aspirare al (né scegliere il) predetto posto, in quanto occupato dalla ricorrente fino al momento della scelta (come dimostra l'organico di diritto 2018/2019 pubblicato l'12/6/2018: all_ 9), tenuto anche conto del noto principio secondo cui la sopravvenienza di un posto non rimette in gioco le scelte già effettuate da chi precede in graduatoria.
13. Pertanto, il mancato accoglimento della richiesta da parte dei funzionari dell'USR e l'assegnazione della ricorrente alla provincia di Palermo costituiscono atti illegittimi e tali vanno dichiarati dall'adito Tribunale, a cui si chiede di disapplicare l'illegittima assegnazione alla scuola media *Giovanbattista Cinà* di Campofelice di Roccella in provincia di Palermo, nonché di condannare l'USR-Sicilia ad assegnare alla ricorrente, con la medesima decorrenza giuridica ed economica (cioè dal 1/9/2018), la sede della scuola media *L. Sanzo* di Capizzi in provincia di Messina.
14. Va anche considerato che l'acquisita (nel 2017) titolarità del posto di Capizzi, ricadente nella medesima classe AG56, fa sì che – a seguito del concorso 2018 – muti per la ricorrente soltanto il titolo dell'occupazione dello stesso. In altri termini, se prima il posto era da lei occupato (in quanto assegnato) in forza del Decreto Cautelare del Presidente del Tar Lazio, dal 1/9/2018, ora esso deve essere occupato dalla stessa (che ne ha il relativo diritto) in forza della graduatoria di merito del successivo concorso 2018. La partecipazione a quest'ultimo ed il suo superamento hanno solo eliminato il rischio di perdere il posto, in genere, ed il predetto posto, in specie, derivante dalla riserva/condizione dell'esito del giudizio amministrativo tutt'ora pendente, avente ad oggetto il diritto all'inserimento nelle GAE quale titolo per l'immissione in ruolo, ma non hanno affatto mutato la sede di prima nomina già conseguita nel 2017.



15. La circostanza che da allora ad oggi la cattedra sia vacante (disponibile) e data annualmente in supplenza, mostra, anche per questo verso, che non vi sono controinteressati. Le circostanza della vacanza della cattedra di Capizzi sin dal 1/9/2018 ad oggi è provata dagli allegati prospetti organici (di diritto) 2019/20 e 2020/21 (all_10 e all_11). L'assegnazione della cattedra a supplenza annuale dal 1/8/2018 ad oggi, per il principio della c.d. vicinanza alla prova (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. Lav. 14/1/2016, n. 486) dovrà essere provate dall'USR-Sicilia a mezzo di ordine di produzione in giudizio delle copie dei contratti a tempo determinato (di supplenza) per gli AS 2018/19, 2019/20 e 2020/21.
16. Mette altresì conto di osservare che l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente alla provincia di Palermo (anziché a quella di Messina) è aggravata dalla circostanza, in narrativa rilevata, che per altro docente vincitore del medesimo concorso, ma in altra classe AK56-sassofono, l'USR-Sicilia ha accolto analoga richiesta di assegnazione alla scuola di attuale titolarità (al momento dell'assegnazione) nella provincia di Agrigento. A tale riguardo è irrilevante che in detta provincia risultassero altri posti disponibili in organico. La discriminazione a cui, per tale verso, la ricorrente è stata sottoposta, versando in analoga situazione, è evidente e merita declaratoria di illegittimità. La circostanza, per l'anzidetto principio di vicinanza alla prova, dovrà essere provato dall'USR-Sicilia a mezzo di ordine di produzione in giudizio dell'immissione in ruolo dal 1/8/2018 nella provincia di Agrigento del predetto docente di sassofono (AK56), nonché dell'anteriore immissione in ruolo nella stessa provincia.
17. Quanto ai danni (patrimoniali e non) che alla ricorrente sono già derivati e continuano dalla lesione del suo diritto soggettivo alla scelta della sede, del diritto all'assegnazione della sede di Capizzi (peraltro è più vicina al comune di residenza, Milazzo), nonché del diritto alla salute compromessa dallo stress, dall'alterazione dell'equilibrio e benessere psicofisico e dello stile di vita pregresso, nonché del diritto a non subire decrementi patrimoniali imputabili ai maggiori costi di viaggio, essi non possono che essere liquidati equitativamente e con prudente apprezzamento del giudice in misura non inferiore ad € 9.000,00 (pari ad € 3.000,00 per ciascuno dei tre anni scolastici: 2018/19, 2019/20, 2020/21).

DOMANDA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA (ex ART. 700 CPC).

18. Il *fumus boni juris* è affidato a quanto precede. Quanto al *periculum in mora* la fattispecie evidenzia vari profili di danno irreparabile.



19. La ricorrente subisce complessivamente l'alterazione dell'equilibrio di vita e del benessere psico-fisico che deriva dal patire l'illegittima assegnazione ad una provincia (Palermo) diversa dalla propria (Messina) in cui risiede, anche per effetto della maggiore distanza che la stessa è costretta a percorrere giornalmente e conseguentemente dei maggiori costi che è pure costretta sostenere, oltre che dei disagi che è costretta a subire. Detta alterazione è fonte di inevitabili disagi e stress psico-fisico, che, proprio perché subiti illegittimamente, la ricorrente non avrebbe ragione di sopportare per il tempo necessario a fare valere – nel presente giudizio - i diritti lesi sopra illustrati. Non vi può essere dubbio che l'alterazione dell'equilibrio di vita e del benessere psico-fisico sia pregiudizio di natura non patrimoniale non suscettibile di riparazione, nel senso che il benessere psicofisico e la salute persi a causa dello stress e del patema d'animo derivanti dal disagio a cui mettono capo i disagi legati ad una sede molto più distante da quella di diritto e la stessa lite in sé e per sé (che la ricorrente non avrebbe avuto ragione di iniziare, se non vi fosse stata costretta dall'illegittimità subita), saranno beni distrutti irrimediabilmente e nessuna equivalente somma di denaro, per quanto possa assolvere alla funzione di surrogato o di bene equivalente, potrà restituirli. In altri termini, il danno alla salute, all'equilibrio ed allo stile di vita, al relativo benessere psico-fisico, da questo particolare punto di vista, è effettivamente irreparabile, come, in relazione a provvedimenti di trasferimento del lavoratore dipendente e, quindi, concernenti la sede di servizio, hanno messo in luce Pretura di Milano 2/12/1996, nonché Tribunale di Agrigento 28/3/2001. Inoltre, altro arret del Tribunale di Agrigento (ord. 8/11/2005) ha affermato – in fattispecie assimilabile alla presente - che «l'interesse all'assegnazione provvisoria di sede per esigenze di famiglia non è suscettibile di risarcimento per equivalente (pagamento di una somma di denaro) e non è tutelabile attraverso un giudizio di cognizione ordinario; infatti è altamente probabile che tale giudizio verrebbe definito ad anno scolastico quasi concluso. Ne deriva l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile che giustifica la domanda di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.».
20. In secondo luogo, l'irreversibilità e l'irreparabilità del pregiudizio derivanti dal ritardo nell'assegnazione alla scuola media di Capizzi in provincia di Messina, peseranno gravemente sul futuro della ricorrente, nel senso che se – a seguito dei movimenti (mobilità) 2021/2022 – la cattedra di Capizzi venisse a soddisfare l'esigenza di mobilità (endo-provinciale o interprovinciale) di altro docente, la situazione processuale attuale verrebbe notevolmente compromessa dal sopraggiungere di un controinteressato al momento inesistente, con conseguente aggravamento oltre che della lite, anche dello stress, dell'alterazione dell'equilibrio psicofisico e della salute (e dello stile di vita), sopra illustrati.



21. Infine, occorre anche tenere conto dei danni (da evitare) che deriveranno alla P.A. Infatti, a questa deriverà danno per effetto dell'accoglimento delle domande della ricorrente, rimanendo esposta al serio pericolo di dovere risarcire i danni e rifondere le spese di lite, con inevitabili riflessi sull'intera collettività che verrà gravata di oneri che possono e devono essere evitati attraverso il provvedimento d'urgenza che viene chiesto nelle conclusioni qui di seguito formulate.

CONCLUSIONI

1. Preliminarmente, in via cautelare e d'urgenza ex art. 700 cpc, ordinare all'USR Sicilia di assegnare la ricorrente, nelle more del giudizio e salva la decisione del merito dello stesso, alla cattedra AG56 strumento musicale Flauto della scuola secondaria di 1° grado *L. Sanzo* di Capizzi in provincia di Messina;
2. Dire illegittima e per l'effetto disapplicare l'assegnazione della ricorrente (per l'insegnamento del Flauto classe di concorso AG56) alla scuola secondaria di 1° grado *Giovanbattista Cinà* di Campofelice di Roccella in provincia di Palermo, nonché dire illegittimo e disapplicare ogni conseguente atto e provvedimento;
3. Ritenere e dichiarare che la ricorrente aveva ed ha il diritto di scegliere, quale sede di prima nomina in esito al concorso 2018, la scuola media (secondaria di 1° grado) *L. Sanzo* di Capizzi in provincia di Messina in cui era già titolare e, per l'effetto, condannare l'USR Sicilia ad assegnare alla ricorrente la predetta sede con la medesima decorrenza giuridica ed economica, ossia dal 1/9/2018;
4. Condannare i resistenti a risarcire i danni (di ogni genere e specie, patrimoniali e non) subiti dalla ricorrente liquidandoli secondo equità e con prudente apprezzamento in una somma non inferiore ad € 9.000,00 (cioè ad € 3.000,00 per ciascuno degli AS 2018/19, 2019/20 e 2020/21), con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
5. **In via Istruttoria**, previa affermazione del *principio di vicinanza alla prova* e della natura *officiosa* dei poteri istruttori del Giudice del lavoro, ammettere i seguenti mezzi istruttori (salva ogni altra richiesta istruttoria in corso di causa, di cui si fa riserva):
 - **ordinare** all'USR-Sicilia **di produrre in giudizio:**
 - A) le copie dei contratti a tempo determinato delle supplenze - per gli AS 2018/19, 2019/20 e 2020/21 – sulla cattedra di Flauto AG56 della scuola media *L. Sanzo* di Capizzi in provincia di Messina;



B) la copia dall'immissione in ruolo (accettazione della proposta) dal 1/9/2018 (in esito al concorso DDG n. 85/2018), in nella provincia di Agrigento di docente di sassofono AK56 nella secondaria di 1° grado, nonché la copia dell'immissione in ruolo (accettazione della proposta) anteriore alla predetta sulla medesima cattedra;

A) ogni altro documento, atto e provvedimento necessario;

- **ammettere prova per testimoni** (che si indicano nelle persone dei signori prof. Fabio Arcodia, residente in 98074 Naso, c/da Aria Viana, 446; prof. Basilio Pintabona, residente in 98061 Brolo, Via Giovanni Verga 76-c) sui seguenti capitoli:

a) *«vero è o no che il 31/8/2018, giorno della convocazione per l'accettazione della proposta dell'USR-Sicilia di immissione in ruolo in esito al concorso DDG n. 85/2018 da parte, la ricorrente ha dichiarato ai funzionari dell'USR-Sicilia incaricati delle operazioni di immissione in ruolo di scegliere per l'assegnazione della sede di prima nomina la scuola media L. Sanzo di Capizzi in provincia di Messina»;*

b) *«vero è o no che i predetti funzionari dell'USR-Sicilia hanno contestato che la sede di Capizzi in provincia di Messina era occupata e quindi indisponibile per l'assegnazione di sede»;*

c) *«vero è o no che la ricorrente a detta contestazione degli anzidetti funzionari ha replicato che la cattedra di Capizzi era da lei stessa occupata e che la circostanza era immediatamente verificabile in tempo reale da terminale da parte dei detti funzionari»;*

d) *«vero è o no che la ricorrente ha suffragato e rafforzato la predetta replica esibendo la mail inviata il giorno prima, 30/8/2018 dal suo avvocato il quale, nell'interesse della ricorrente, chiedeva l'assegnazione della medesima sede di Capizzi in cui la ricorrente era già titolare»;*

e) *«vero è o no che la ricorrente ha riservato di adire il giudice del lavoro»;*

f) *«vero è o no che i funzionari dell'USR-Sicilia hanno, nella stessa occasione, soddisfatto richiesta (analoga a quella della ricorrente) di assegnazione di docente di sassofono Ak56 alla medesima sede di titolarità in provincia di Agrigento»;*

6. Vittoria di spese e compensi di lite;

7. Rigettare dicendole inammissibili ed infondate le avverse difese, eccezioni e domande che parte resistente formulerà in caso di costituzione in giudizio.



- **Si allegano** i documenti sopra elencati e comunque quelli elencati nell'indice degli atti del fascicolo di parte, con riserva di produrre altri documenti.
- Ai fini del **contributo unificato** si dichiara che il valore della causa è di € 9.000,00, e pertanto il **contributo unificato** di cui all'art. 13, co. 1, lett. c, DPR n. 115/2002 – **ridotto della metà** ex art. 13, co. 3, DPR n. 115/2002 – ammonta, **per il giudizio di merito**, ad **€ 118,50** (come da quietanza-**F23** sub **all_2a**) allo stesso modo (riduzione della metà), il contributo unificato, per il **sub-procedimento cautelare**, ammonta ad **€ 118,50** (come da quietanza-**F23** sub **all_2b**). Ai sensi dell'art. 30, co. 1, ult. parte, DPR n. 115/2002, il diritto di chiamata da € 27,00 non è dovuto nelle cause del lavoro.

Messina lì 06/05/2021

f.to Avv. Silvana Benvenga

f.to Avv. Giuseppe Benvenga».

- C) Al fine di alleggerire la richiesta istruttoria, la ricorrente altresì deposita (insieme alla propria: **all_12**) le immissioni in ruolo del 31/8/2018 dei due testimoni/informatori (v. **all_13_A** e **13_B**), cioè del prof. Arcodia Fabio (classe di sassofono), il quale – a differenza della ricorrente – si è vista accolta la richiesta di rimanere nella sede già ricoperta, e del prof. Pintabona Basilio.
- D) Mette conto di riferire che, nelle more del procedimento, sono sopravvenuti e sono stati pubblicati il 7/6/2021 (v. decreto USR Sic.-Ambito Territ. Messina n. 0014837 del 7/6/2021 sub **all_14**) gli esiti delle domande di mobilità interprovinciale per l'AS 2021/2022 (v. tabulato dei movimenti sub **all_15**). Dal predetto tabulato risulta che la **prof.ssa Giaimo Daniela** (nata a Palermo il 24/3/1970 e residente in Sinagra, via Bellini n. 3, c.f. GMIDNL70C64G273M), docente di Flauto (classe di concorso AG56), **ha ottenuto il trasferimento** (da altra provincia) nella predetta sede (scuola secondaria di 1° grado *L. Sanzo* di Capizzi in provincia di Messina) chiesta – prima dei movimenti predetti - dalla ricorrente con il ricorso riassunto (v. l'allegato tabulato, sub **all_15**, a pag. 10, riga evidenziata in colore giallo). La circostanza, proprio perché sopravvenuta al deposito del ricorso (6/5/2021), dovrebbe essere – a parere della difesa - irrilevante e non dovrebbe qualificare come controinteressata la detta docente. Tuttavia, per tuziorismo, la ricorrente chiede al GUL l'autorizzazione a chiamare in causa la prof.ssa Giaimo Daniela affinché la decisione faccia stato anche nei di lei confronti.
- E) Va peraltro segnalato che la prof.ssa Giaimo, in realtà non ha reale interesse alla sede in Capizzi, tanto è vero che, pur avendo conseguito il trasferimento, ha fatto domanda di assegnazione



provvisoria, come risulta dall'allegata graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie per l'AS 2021/2022 (v. decreto di pubblicazione delle graduatorie definitive delle assegnazioni provvisorie e delle utilizzazioni sub **all_16** e graduatoria definitiva sub **all_17**, a pag. 3, quartultimo rigo).

F) Voglia, pertanto, l'On. Tribunale del Lavoro di Termini Imerese accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Ammettere la presente riassunzione e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni (sia in ordine al cautelare che in ordine al merito) formulate nel predetto ricorso riassunto e sopra riportate (trascrivendole dal ricorso, in cui la ricorrente insiste);
 2. Previamente autorizzare la chiamata in causa della prof.ssa Giaimo Daniela (benché solo dopo il deposito del ricorso da fuori provincia trasferita sul posto oggetto delle domande).
- **Si allegano** i documenti sopra elencati e comunque quelli elencati nei due indice-atti del fascicolo di parte (cioè, sia in quello della causa riassunta, sub **allegato 0_z**, che in quello della riassunzione, sub **all_0B_BIS**), nonché l'attestazione di conformità degli atti e documenti estratti dal fascicolo telematico della causa riassunta, con riserva di produrre altri documenti.
 - Ai fini del **contributo unificato** si dichiara che il valore della causa è di € 9.000,00, e pertanto il **contributo unificato** di cui all'art. 13, co. 1, lett. c, DPR n. 115/2002 – **ridotto della metà** ex art. 13, co. 3, DPR n. 115/2002 – ammonta, **per il giudizio di merito**, ad **€ 118,50** (come da quietanza-**F23** sub **all_00_Prima**) allo stesso modo (riduzione della metà), il contributo unificato, per il **sub-procedimento cautelare**, ammonta ad **€ 118,50** (come da quietanza-**F23** sub **all_00_Seconda**). Ai sensi dell'art. 30, co. 1, ult. parte, DPR n. 115/2002, il diritto di chiamata da € 27,00 non è dovuto nelle cause del lavoro.

Messina lì 20/08/2021

Avv. Silvana Benvenga

Avv. Giuseppe Benvenga

